

TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE

Con la doverosa premessa che trattasi di materia complessa ed in continua evoluzione, intendiamo offrire alcune sintetiche e generali indicazioni in ordine al modo con cui viene calcolato l'importo del trattamento di fine servizio ed al modo in cui lo stesso viene poi materialmente erogato ¹.

Com'è noto il TFS è disciplinato dal D.P.R. n. 1032/1973 e costituisce un'indennità spettante ai pubblici dipendenti c.d. "non contrattualizzati".

Il Trattamento di Fine Servizio è finanziato con un'aliquota complessivamente pari al 9,60% della retribuzione annua, di cui il 2,5% è a carico del lavoratore.

Il TFS, quindi, è un istituto diverso da quello del Trattamento di Fine Rapporto; quest'ultimo, infatti, non solo è finanziato esclusivamente dal datore di lavoro, ma è assoggettato ad una disciplina di calcolo diversa da quella del TFS, atteso che costituisce la capitalizzazione degli accantonamenti effettuati tempo per tempo nel corso dell'intero rapporto di lavoro ².

Ai sensi del suindicato D.P.R. n. 1032/1973 (in particolare, dell'art. 3, comma 2), l'importo del TFS è correlato alla retribuzione percepita dall'interessato nell'ultimo anno di servizio ed agli anni di servizio effettuati.

Più precisamente, l'importo del TFS è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita, moltiplicata per il numero degli anni di servizio ³.

Negli ultimi anni la disciplina relativa alle modalità di calcolo del T.F.S. è stata oggetto, com'è noto, di alcuni interventi normativi.

¹ Documento elaborato dall'Ufficio Sindacale ANM con il contributo dell'Avv. M.P. Gentili e dell'Avv. D. Losi.

² Sempre con riferimento alle modalità di calcolo va evidenziato che, in attuazione dell'art. 2, comma 8, L. n. 335/1995, il D.P.C.M. 20.12.1999 ha previsto, per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.1.2001 l'applicabilità dell'istituto del TFR e della relativa disciplina di calcolo (cfr. art. 2120, Cod. Civ.). Tale norma, però, non trovava applicazione né per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 né per il personale "non contrattualizzato", tra cui, quindi, i magistrati, nei cui confronti ha continuato a trovare applicazione la previgente disciplina del TFS.

³ Ai fini di detto calcolo occorre tenere presente che: a) si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi; b) si considerano utili ai fini del calcolo i periodi oggetto di riscatto; c) nella retribuzione annua lorda utilizzata come base di calcolo del TFS è compresa anche la tredicesima mensilità.

In particolare l'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) ha previsto che, a partire dalle anzianità maturate dal 1° .1.2011, il computo del TFS del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche, non già sottoposto al regime TFR, si sarebbe effettuato secondo quanto previsto dall'art. 2120, Cod. Civ., *“con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”*, ai fini del suo finanziamento.

Pertanto, a decorrere dal 1.1.2011, l'importo del TFS avrebbe dovuto essere calcolato in due quote (sistema c.d. misto):

- a) la “prima quota”, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 1032/1973;
- b) la “seconda quota”, relativa all'anzianità maturata dal 1° .1.2011, ai sensi dell'art. 2120, Cod. Civ.

Tuttavia, in sede di applicazione della nuova disciplina sopra descritta, ai lavoratori destinatari della stessa si è continuato ad applicare sulla retribuzione la trattenuta del 2,5%, che costituiva la quota di finanziamento del previgente TFS posta a carico del lavoratore; ciò, nonostante il dettato di cui al D.L. n. 78/2010, il quale, come detto, stabiliva che, con riferimento alle anzianità maturate successivamente al 1.1.2011, avrebbe trovato applicazione la disciplina del TFR, che non prevedeva alcuna aliquota di finanziamento a carico del lavoratore.

Successivamente, il suddetto art. 12, comma 10, D.L. n. 78/2010 è stato però dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 223/2012 *“nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032 del 1973”*.

Per effetto di tale pronuncia della Corte Costituzionale, quindi, con riferimento alle anzianità maturate successivamente al 31.12.2010, sulla retribuzione non avrebbe dovuto essere applicata alcuna aliquota a carico del lavoratore, conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. ed alla norma introdotta con il suddetto art. 12, comma 10, D.L. n. 78/2010.

Di contro la disposizione da ultimo citata è stata abrogata dall'art. 1, D.L. n. 185/2012 e, per l'effetto, è stata sostanzialmente ripristinata la normativa previgente, che prevedeva l'applicabilità, per il personale “non contrattualizzato”, della disciplina del TFS (e non del TFR).

Occorre precisare che il D.L. n. 185/2012 non è stato convertito in Legge, ma ha visto comunque salvi i suoi effetti abrogativi grazie all'art. 1, comma 98, L. n. 228/2012, ai sensi del quale *“al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di*

entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza”⁴.

In conclusione per i magistrati sono sempre rimaste applicabili le norme previste in materia di TFS (e non di TFR) contenute nel D.P.R. n. 1032/1973, ivi comprese quelle relative alle modalità di calcolo del trattamento in questione.

L'importo del TFS dovuto ai magistrati ordinari per effetto della cessazione del rapporto di lavoro è pari quindi ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita ed utile al calcolo del TFS stesso, moltiplicata per gli anni di servizio, con applicazione, sulla retribuzione annua, di un'aliquota di finanziamento pari al 9,6% dell'80% della retribuzione stessa, di cui il 2,5% è a carico del lavoratore.

Per quanto concerne invece i tempi di liquidazione e materiale erogazione del TFS occorre evidenziare le recenti riforme intervenute in materia.

In particolare è stato oggetto di plurime modifiche l'art. 3, comma 2, D.L. n. 79/1997, modificato dall'art. 1 comma 22 del D.L. n. 138/11 (entrato in vigore il 13.8.2011) e quindi nuovamente modificato con la L. n. 147/13.

Nella versione antecedente all'entrata in vigore del sopra citato D.L. n. 138/2011, l'art. 3, comma 2, D.L. n. 79/1997 statuiva che: *“Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1 [ossia i dipendenti pubblici, ndr], loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”*.

Inoltre, il medesimo art. 3, al comma 5, stabiliva un termine di erogazione del TFS pari a 105 giorni (3 mesi + 15 giorni) per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro.

Pertanto, al 12.8.2011 i termini di erogazione del TFS erano i seguenti: a) 105 giorni negli specifici casi indicati dal suindicato art. 3 comma 5; b) 6 mesi per tutte le ulteriori casistiche.

⁴ Con la sentenza n. 244/14 la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 1, comma 228/2012, che – come detto – ha sostanzialmente previsto il ripristino del regime antecedente al 31.12.2010, è costituzionalmente legittimo, non essendo rinvenibile alcuna illegittima o irragionevole disparità di trattamento fra i lavoratori assoggettati alla disciplina del TFR ed i lavoratori assoggettati alla disciplina del TFS.

Il D.L. n. 138/2011, art. 1, comma 22, ha modificato il suddetto art. 3, comma 2, introducendo nuovi termini di erogazione del TFS e, precisamente:

- a) 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
- b) 6 mesi (termine successivamente elevato a 12 mesi dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 484, lett. b) dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età; cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 [ossia, da parte del datore di lavoro]; cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
- c) 24 mesi nelle altre ipotesi.

Tuttavia, l'art. 1, comma 23, D.L. n. 138/2011 ha previsto una deroga a tali nuovi termini, statuendo che:

“Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011”.

In conclusione ed in linea generale si avrà dunque la seguente disciplina ⁵:

- a) magistrati che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico prima del 13.8.2011: continuano ad applicarsi i termini di erogazione del TFS precedentemente in vigore (ossia: 1) 105 giorni negli specifici casi indicati dall'art. 3 comma 5 del D.L. 79/97; 2) 6 mesi per tutte le ulteriori casistiche, compreso il caso di dimissioni);
- b) magistrati che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico dal 13.8.2011 al 31.12.2013: trovano applicazione i termini come modificati dal D.L. n. 138/2011, art. 1, comma 22 (ossia: a) 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; b) 6 mesi dalla

⁵ Si rimanda anche a quanto chiarito dall'INPS con numerose Circolari, in particolare con la n. 73 del 5.6.2014, nonché, in precedenza, con la n. 37 del 14.3.2012.

cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 [ossia, da parte del datore di lavoro], cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro; c) 24 mesi nelle altre ipotesi).

- c) magistrati che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico dal 1.1.2014: trovano applicazione i termini come modificati dal D.L. n. 138/2011, art. 1, comma 22, come ulteriormente modificati dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 484, lett. b (ossia: a) 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; b) 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 [ossia, da parte del datore di lavoro], cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro; c) 24 mesi nelle altre ipotesi).

Giova altresì sottolineare che sempre per le cessazioni a decorrere dal 1.1.2014 (e per le quali i requisiti di accesso al trattamento pensionistico siano maturati successivamente a tale data) il TFS, se di importo superiore ad € 100.000,00 al lordo delle relative trattenute fiscali, viene materialmente erogato in tre rate annuali (pari ad € 50.000 la prima, ad € 50.000 la seconda ed alla parte eccedente € 100.000 la terza).

Per i magistrati che invece cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, il TFS, ove superiore ad € 150.000,00 al lordo delle relative trattenute fiscali, viene corrisposto in tre rate annuali (la prima pari ad € 90.000, la seconda pari ad € 60.000,00 e la terza pari all'ammontare residuo).

Da ultimo si evidenzia che l'ente previdenziale deve corrispondere la prima rata entro i tre mesi successivi alla scadenza dei termini sopra indicati; decorsi questi due periodi (termine normativo + 3 mesi) sono dovuti gli interessi.